

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - MATERA**Affidamento del "del servizio di assistenza e Manutenzione dei Prodotti Web dell'ALSIA.****CIG: 881614402F. Gara G00451."**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di ____ con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

L'ALSIA Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, nel seguito denominata Amministrazione, con sede legale in Matera alla Annunziatella 64, C.F. (00627370778), nella persona _____, nel seguito denominata _____, Dott. _____ nato a ____ il _____ (C.F. _____), residente in _____ e domiciliato per la carica in _____ (____) _____, debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto con Delibera del Direttore _____ del _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivi della suddetta Amministrazione

E

La ditta _____ nel seguito denominata Fornitore, con sede _____, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di _____ con il numero di R.E.A. _____ e nella sezione ordinaria con n. _____ nella persona del _____ nato a ____ il _____ (cod. fisc. _____) e residente a _____ in Via _____ nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

Con Determinazione del Dirigente n. _____ avente in oggetto

2

“_____.” è stato affidato l’incarico in parola

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Finalità

Le finalità del presente incarico sono lo svolgimento **del servizio di assistenza e Manutenzione dei Prodotti Web dell’ALSIA.**

ART. 2 – Oggetto

Le finalità di cui all’art. 1 del presente contratto saranno perseguite attraverso l’affidamento al Fornitore, a seguito di espletamento di procedura negoziata- G00515, delle prestazioni riferite alle attività riportate nel capitolato tecnico (firmato dal fornitore all’atto della presentazione dei documenti di gara) e nell’offerta tecnica del Fornitore (Allegato 1 -parte integrante del presente atto);

ART. 3 - Svolgimento dell’incarico

L’Agenzia fornirà alla Ditta tutte le informazioni tecniche e/o di altra natura, eventuali materiali hardware e software di comunicazione, necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della prestazione. Inoltre, l’Agenzia assicurerà la presenza di proprio personale autorizzato a controfirmare i rapporti degli interventi tecnici richiesti dal contratto, verificandone contestualmente il funzionamento e la rispondenza alle richieste effettuate.

La ditta garantisce all’Agenzia che lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio specialistico saranno svolte con l’impiego del personale indicato in fase di presentazione dell’offerta e secondo gli orari e le modalità indicate nel disciplinare di gara.

ART. 4 - Verifica degli obiettivi

Il fornitore è tenuto a presentare un report bimestrale entro 15 gg dalla fine del bimestre da allegare alla fattura. Il report deve contenere una sintesi delle attività svolte comprendente, eventualmente, il numero di ticket aperti e la loro risoluzione.

ART. 5 – Durata

La fornitura ha durata mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla firma del presente contratto. Il

contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali dif-

ferimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. Il fornitore sarà te-

nuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, per un periodo massimo di tre mesi,

agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per la

continuità del servizio stesso, mediante comunicazione scritta al fornitore, da trasmettere

prima della scadenza del termine.

ART. 6 Compenso per la prestazione

Per la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore percepirà un compenso

massimo pari a _____+IVA;

Il suddetto importo è al netto dell'Iva prevista per legge e comprensivo di ogni altra spesa,

comprese quelle di trasferta, che la ditta dovrà sostenere per l'espletamento della prestazione.

L'importo totale è comprensivo degli oneri della sicurezza.

ART. 7 – Modalità di pagamento

Il pagamento del compenso spettante al Fornitore per i servizi in oggetto avverrà in rate bime-

strali posticipate a presentazione di regolare fattura e relazione tecnica che dettagli le presta-

zioni effettivamente svolte e contenente una sintesi delle attività svolte.

Il pagamento delle fatture, comunque, sarà subordinato alla verifica dei risultati così come

descritto all'Art. 4 ed effettuato entro 30 giorni, dietro presentazione di regolare fattura emessa

dal Fornitore e previa attestazione della regolarità tecnica delle prestazioni fornite espresso

dal Responsabile dell'esecuzione del Progetto.

ART. 8 - Responsabilità

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati,

eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di

manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

4

contratto.

ART.9 – Oneri Previdenziali

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare il fornitore è obbligato a:

a) applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

c) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n.68/99.

d) eseguire le prestazioni in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.). L'appaltatore dovrà per tanto garantire di avere istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Amministrazione s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità

ART. 10 Divieto di subappalto e cessione del contratto

E' vietata la cessione o subappalto della presente fornitura, pena la risoluzione del contratto oltre il risarcimento d'ogni conseguente danno.

ART. 11 Penalità

Il fornitore è soggetto a penalità quando effettua in ritardo le attività previste dal contratto.

Fatti salvi i casi di forza o imputabili alla S.A. qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente documento, la S.A. si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

a. Penali all'avvio del contratto:

1) Per ogni giorno di ritardo dal 1mo (Primo) al 5mo (quinto) giorno solare dalla data prevista

per l'avvio dell'attività sarà applicata una penale pari allo 0,50% dell'importo complessivo di

aggiudicazione;•

2) per ogni giorno di ritardo dal 5mo (quinto) al 15mo (quindicesimo) giorno solare dalla data prevista per l'avvio dell'attività sarà applicata una penale pari allo 0,30% dell'importo complessivo di aggiudicazione;

3) allo scadere del 15.mo (quindicesimo) giorno solare di ritardo dalla data prevista per l'avvio dell'attività, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, commissionare ad altre imprese l'esecuzione della fornitura ed addebitare alla Ditta le maggiori spese derivanti da ciò all'Amministrazione medesima.

In caso di mancato rispetto di tali termini, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste in caso di risoluzione, con le applicazioni delle penali e del risarcimento dei danni.

b. Penali durante l'esecuzione del contratto:

- Ritardo nell'intervento pari o superiori al 15% rispetto ai tempi richiesti nel caso di anomalie bloccanti: € _100,00_ per ogni 60 min (o frazioni) di ritardo;

- Ritardo nell'intervento pari o superiori al 25% rispetto ai tempi richiesti nel caso di anomalie non bloccanti: € 25,00 per ogni 60 min (o frazioni) di ritardo;

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa.

L'ammontare delle penali è da addebitare al momento in cui è disposto il pagamento della fattura.

ART. 12 – Risoluzione del contratto

6

Oltre che all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, l'ALSIA può procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altro fornitore a spese dell'appaltatore, fatti salvi i maggiori oneri contrattuali sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale, nei seguenti casi:

- 1) inosservanza di norme in materia di lavoro e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) inosservanza di norme in materia di sicurezza degli impianti;
- 3) cessione a terzi del contratto o affidamento in subappalto delle prestazioni contrattuali o parti di esse;
- 4) erogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- 5) accertata non rispondenza delle prescrizioni tecniche richieste e dichiarate.

ART. 13 - Controversie

Per tutte le controversie che possono sorgere dall'applicazione del presente atto e non risolvibili in via bonaria tra le parti contraenti, si stabilisce concordemente la competenza del foro di Matera.

ART. 14 - Registrazione

Il presente contratto sarà registrato esclusivamente in caso d'uso.

Art. 15 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.i. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa Agenzia appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione devono riportare il codice CIG assegnato a questo

appalto.

ART.16 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.

136 e ss.mm per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

ART. 17 - verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di

controllo ulteriori l'assolvimento da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari;

ART.18 Incompatibilità

L'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto , attesta ai sensi dell'art.53 comma 16

ter del D. Lgs.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART.19 Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice

L'impresa si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di

risolvere il contratto , qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta

grave.

ART.20 - Assolvimento obblighi fiscali

L'Imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione di N. 8 contrassegni telematici di €.

16,00 (sedici/00) sulla copia cartacea custodita agli atti d'Ufficio.

ART.22- Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Matera li _____ IL DIRIGENTE

Il Fornitore, previa lettura, approva espressamente , ai sensi degli artt. 1341 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 11, 12 e 13.

Redatto, confermato e sottoscritto.

LA DITTA